



UNC
CONSUMATORI.IT

Garanzia post-vendita, i termini per far valere i diritti

16 Settembre 2017



Nella **garanzia post-vendita**, i termini per far valere i diritti sono:

- **2 anni decorrenti dalla consegna del bene** (nel caso di vendita di beni usati, le parti, come già evidenziato, possono limitare tale termine a 1 anno);
- **2 mesi di tempo dalla scoperta per denunciare al venditore il difetto** (la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato).

Il consumatore ha, quindi, complessivamente **26 mesi dalla consegna (24 mesi + 2 mesi per denunciare)** per far valere i suoi diritti in giudizio. E' opportuno, dunque, conservare tutti i documenti che attestino la data dell'acquisto (**scontrino, fattura, ecc.**) e la **data di consegna del bene**, in caso avvenga successivamente al perfezionamento dell'acquisto. E' un buon consiglio quello di **fotocopiare gli scontrini** per evitare che la carta termica nella quale sono stampati si deteriori nel tempo.

Quanto alla **prova del difetto** (o meglio, la prova che il difetto sia tra quelli che rientrano nel concetto di difetto di conformità), se esso si manifesta entro 6 mesi dalla consegna, si presume che si tratti di un difetto originario e, come tale, non causato dal consumatore: la prova contraria, in tal caso, sarà ovviamente a carico del venditore.

E' bene ricordare che **il consumatore deve rivolgersi sempre al venditore**: se il venditore si rifiuta di accettare il bene in riparazione commette una grave scorrettezza che può essere segnalata alla polizia municipale ed anche all'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**.

Inoltre per avere assistenza è possibile contattare i nostri esperti attraverso lo **sportello generico** sul nostro sito

Qualora siano decorsi i termini della **garanzia legale** il consumatore potrà utilizzare la **garanzia convenzionale** che generalmente ha una durata maggiore.

Autore: Unione Nazionale Consumatori

Data: 14 settembre 2017